

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 601 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

AURELIO DE LAURENTIIS, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., in ordine alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico "Radio Goal" in onda sulle frequenze di "Radio Kiss Kiss" in data 24/12/2018, riportato in pari data sui siti web "www.gazzetta.it", "www.repubblica.it", "www.calcionapoli.it" e "www.napolicalcionews.it", con riferimento alla designazione arbitrale per la gara Internazionale - Napoli da disputarsi in data 26/12/2018 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Paolo Silvio Mazzoleni arbitro designato per la direzione dell'incontro citato;

S.S.C. NAPOLI S.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Aurelio De Laurentiis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di €14.000 di ammenda per il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e di €6.000 di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina